

Penale Sent. Sez. 1 Num. 14810 Anno 2020

Presidente: IASILLO ADRIANO

Relatore: BIANCHI MICHELE

Data Udiienza: 16/01/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

RICCITIELLO LUIGI nato a AVERSA il 06/09/1991

SENNECA ANTONIO nato a CASERTA il 17/06/1989

RICCITIELLO GENNARO nato a NAPOLI il 22/07/1994

avverso la sentenza del 19/12/2018 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI

che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi.

udito il difensore

L'avvocato PIETROLUNGO GABRIELE del foro di PESCARA in difesa di RICCITIELLO LUIGI conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza.

L'avvocato GUADALUPI VITTORIO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di RICCITIELLO GENNARO conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso e chiede l'annullamento della sentenza.



L'avvocato DI TOMMASO FINIZIO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di SENNECA ANTONIO conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 19 dicembre 2018 la Corte d'Appello di Roma ha, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 16.11.2017, del Tribunale di Roma, ridotto la pena inflitta a Riccitiello Luigi, Riccitiello Gennaro e Senneca Antonio.

L'imputazione riguarda il tentato omicidio aggravato di Di Francescantonio Maurizio (capo A), fatto ascritto, in concorso, ai tre imputati; al solo Senneca Antonio sono ascritti i reati di lesioni personali volontarie ai danni di Vazzaz Elena, aggravate dall'aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo A (capo B), e di resistenza a pubblico ufficiale (capo C), compiuta per opporsi all'arresto per i fatti di cui ai capi A e B.

Gli imputati sono stati, tutti, riconosciuti colpevoli dei reati rispettivamente ascritti e condannati alla pena di anni dieci di reclusione ciascuno, Riccitiello Luigi e Riccitiello Gennaro, e alla pena di anni tredici e mesi nove di reclusione, Senneca Antonio.

2. I fatti, avvenuti in Roma il 18 settembre 2016, poco dopo le ore 15.15, in un vagone di un convoglio della linea B della metropolitana, sono stati accertati sulla base dei filmati del servizio interno di video sorveglianza, delle dichiarazioni rese dagli imputati e delle testimonianze delle persone offese e di altre persone presenti.

In un primo momento, Di Francescantonio Maurizio aveva rimproverato Riccitiello Luigi, che si era acceso una sigaretta nonostante il divieto di fumo vigente sui mezzi di trasporto pubblico, e, dopo una breve interlocuzione, il primo si era ritirato, riportandosi vicino a Vazzaz Elena, sua madre, pure presente nel medesimo vagone.

Riccitiello Luigi, quindi, alla successiva fermata era uscito dal vagone ed era rientrato nel vagone dove si trovavano Di Francescantonio e la madre; qui, aveva colpito al volto l'uomo.

Erano intervenuti, quindi, Riccitiello Gennaro e Senneca Antonio che partecipavano all'aggressione, facendo cadere a terra Di Francescantonio, che veniva ancora colpito con calci e pugni al capo.

Alla successiva fermata della metro i tre fuggivano; Senneca, allontanandosi, colpiva con due calci la signora Vazzaz.

Personale della Polizia di Stato, allertata nell'immediatezza del fatto, individuava Riccitiello Luigi e Senneca Antonio come due dei soggetti coinvolti nel fatto denunciato e li traeva in arresto, mentre solo nelle ore successive veniva identificato anche Riccitiello Gennaro.

Nel corso dell'intervento delle pattuglie della Polizia di Stato, Senneca Antonio rifiutava di esibire il documento di identità e si opponeva all'accompagnamento presso gli uffici di Polizia, colpendo alle braccia gli operanti.

Di Francescantonio Maurizio e Vazzaz Elena venivano subito soccorsi e trasportati, in ambulanza, al policlinico Umberto I; alla donna venivano riscontrate contusioni multiple, guaribili in giorni otto, mentre per Di Francescantonio, all'esito di esami strumentali, veniva diagnosticata a livello cerebrale *"frattura pluriframmentaria scomposta della squama dell'osso temporale di sinistra ... con effetti compressivi su meningi e parenchima cerebrale ..."*, che rendeva necessario, in data 20 settembre 2016, intervento chirurgico e ricovero nel reparto di neurochirurgia sino al 26.9.2016.

3. Veniva confermata la qualificazione come tentato omicidio del fatto ascritto al capo A.

L'elemento oggettivo era costituito dalla pluralità di calci e pugni inferti alla vittima, anche quando si trovava a terra.

In particolare, l'aggressione era stata portata con notevole violenza sia per la forza fisica dei giovani aggressori sia per il fatto che essi, mentre colpivano la vittima, si tenevano agli appositi sostegni, sia, infine, per il distretto corporeo attinto (il capo).

I sanitari avevano riscontrato la rottura delle ossa craniche, con conseguente compressione delle meningi e possibile danno cerebrale, per evitare il quale era stato necessario un intervento chirurgico.

Quanto alle singole posizioni, si precisava che Senneca Antonio e Riccitiello Gennaro erano stati protagonisti della fase aggressiva di maggior violenza, avendo ripetutamente colpito la vittima anche con calci al capo, seppur il Senneca con un maggior numero di atti violenti.

Riccitiello Luigi aveva dato inizio alla aggressione, essendo stato il primo a colpire la persona offesa, ed aveva poi, una volta intervenuti Senneca e Riccitiello Gennaro, dato appoggio alla loro azione rimanendo sul posto e assistendo al pestaggio.

I tre giovani si conoscevano e stavano viaggiando insieme, e quindi Riccitiello Luigi era consapevole che la sua iniziativa violenta sarebbe stata supportata dai suoi amici, e, del resto, egli aveva condiviso l'intervento violento compiuto da quelli.

Riccitiello Luigi era intervenuto a bloccare Senneca Antonio solo immediatamente prima della fuga, che Riccitiello Gennaro aveva già intrapreso.

In particolare, la finale condotta di fuga non aveva integrato desistenza



volontaria, dato che la fattispecie di tentato omicidio si era già integralmente consumata.

Le condotta posta in essere provava la sussistenza in capo agli imputati di volontà omicida, nella forma del dolo alternativo.

Veniva ritenuta la sussistenza dell'aggravante per aver agito per futili motivi, desumibili dalla banalità del rimprovero ricevuto da Riccitiello Luigi e che aveva determinato la reazione violenta.

Senneca Antonio veniva riconosciuto colpevole anche delle lesioni cagionate a Vazzaz Elena, fatto documentato dalle riprese video e dalla certificazione medica, e della resistenza a pubblico ufficiale compiuta in occasione dell'arresto.

Fatti tutti uniti nel vincolo della continuazione.

Il primo giudice, infine, applicava la recidiva contestata a Senneca e a Riccitiello Luigi, e riconosceva le attenuanti generiche solo ai due Riccitiello, valutate come equivalenti alle aggravanti.

4. La sentenza di appello ha condiviso le valutazioni compiute dal Tribunale quanto alla ricostruzione del fatto, all'accertamento delle condotte dei singoli imputati e alla qualificazione giuridica.

Quanto alla posizione di Riccitiello Luigi, veniva evidenziato che egli, prima di raggiungere la persona offesa, aveva comunicato ai due amici la sua intenzione di colpire con uno schiaffo la persona con cui aveva interloquuto poco prima; che il successivo pestaggio, durato circa venti secondi, aveva visto come protagonisti attivi Senneca Antonio e Riccitiello Gennaro, rispetto ai quali Riccitiello Luigi aveva assunto una posizione di supporto e condivisione, rimanendo presente al fianco dei correi e quindi sollecitando Senneca alla fuga, quando il vagone, fermo, si era ormai svuotato dei passeggeri.

Riccitiello Luigi, quindi, aveva dato inizio all'aggressione ed aveva, poi, segnato la fine del pestaggio, sollecitando la fuga.

I tre imputati avevano agito in concorso tra loro, nella medesima direzione: Riccitiello Luigi aveva iniziato l'aggressione, solo dopo averne dato preventivo avviso ai correi; Riccitiello Gennaro e Senneca Antonio l'avevano immediatamente raggiunto ed erano intervenuti contro la vittima, che aveva cercato di reagire allo schiaffo ricevuto dal primo, e l'avevano colpita con colpi violenti che avevano causato le plurime fratture delle ossa craniche; infine, i tre erano fuggiti dal vagone lasciando la vittima a terra.

Nella fuga, Riccitiello Gennaro aveva anticipato i correi, e Riccitiello Luigi, accortosi che il vagone si era svuotato, aveva richiamato Senneca invitandolo a fuggire subito per evitare di essere identificati.

Non erano riconoscibili né la desistenza volontaria – risultando già integrata la fattispecie di tentato omicidio – né quella del recesso attivo – in assenza di una condotta attiva finalizzata a impedire il verificarsi dell'evento.

La oggettiva idoneità degli atti a cagionare la morte era provata dal fatto che era stato necessario un intervento chirurgico per rimuovere il moncone osseo che determinava compressione delle meningi e quindi poteva causare un danno cerebrale con conseguente deficit neurologico e possibile decesso.

Il dato costituito dalle condizioni generali nelle quali la vittima era stata accolta al pronto soccorso – tali da qualificare il paziente come codice giallo – e dalle remote probabilità di una evoluzione infausta della condizione patologica non incide sulla idoneità, da valutare *ex ante*, della condotta a cagionare la morte, dato che la persona offesa ha riportato importanti lesioni alla scatola cranica, e che si è reso necessario sia l'immediato intervento medico con accertamenti strumentali, tramite Tac, per formulare la diagnosi sia il successivo intervento di neurochirurgia.

La Corte territoriale ha condiviso il giudizio secondo il quale gli imputati erano sorretti da dolo alternativo sia rispetto all'evento morte che alle lesioni personali.

In particolare, sia il dolo corporeo attinto, sia la ripetizione e l'energia impressa ai colpi sferrati contro la persona offesa erano dati significativi di volontà omicida.

E' stata esclusa la sussistenza delle attenuanti di cui all'art. 114 cod. pen. – avendo tutti partecipato alla fase esecutiva – e di cui all'art. 116 cod. pen. – essendo stati tutti animati da *animus necandi*.

Infine, confermata la responsabilità di Senneca Antonio per i reati di cui ai capi B e C, la Corte di appello, condiviso il diniego delle attenuanti generiche per l'imputato da ultimo citato, ha rideterminato *in melius* il trattamento sanzionatorio, nei termini sopra indicati.

5. Tutti gli imputati, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.

5.1. Riccitiello Gennaro.

Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del capo A come tentato omicidio.

In particolare, la censura riguarda l'accertamento della sussistenza di *animus necandi*, ritenuto dai giudici nonostante fosse emersa l'assenza di preventiva concertazione tra i correi, l'assenza di armi, e l'insussistenza di



pericolo di morte per la vittima, sottoposta a intervento chirurgico solo dopo qualche giorno.

Con il secondo motivo si censura, per violazione di legge e difetto di motivazione, l'applicazione della circostanza aggravante dei futili motivi.

Da una parte, infatti, la Corte territoriale non aveva dato risposta alle doglianze proposte sul punto con l'atto di appello e, dall'altra, la circostanza era stata ascritta anche a Riccitiello Gennaro, rimasto estraneo all'iniziale alterco fra Riccitiello Luigi e Di Francescantonio Maurizio ed intervenuto solo per sostenere il primo quando era iniziato lo scontro.

Con il terzo motivo viene denunciata la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 114 e 116 cod. pen. e al giudizio di comparazione tra circostanze.

5.2. Senneca Antonio.

I due difensori (avvocato D'Aloisi e avvocato Di Tommaso) hanno presentato distinti atti di impugnazione.

5.2.1. Il primo difensore, con il primo motivo, denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione del capo A come tentato omicidio.

Con particolare riguardo all'accertamento del dolo omicidiario, la sentenza impugnata non aveva adeguatamente motivato l'accertamento in termini di dolo intenzionale o alternativo, invece che come dolo eventuale, e non aveva considerato che ciascun correo aveva posto in essere una autonoma condotta.

Con il secondo motivo di ricorso si censura l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di lesioni volontarie ascritto al capo B.

In particolare, non era stata considerata l'ipotesi alternativa secondo la quale Senneca aveva cercato di allontanare la signora Vazzaz e quindi si era difeso dai colpi con la borsa che la donna gli aveva sferrato.

Con riferimento alla condanna per il capo C, il terzo motivo denuncia difetto di motivazione con riguardo, in particolare, alla idoneità della condotta posta in essere a impedire il compimento dell'atto di ufficio.

Con il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso la difesa censura per difetto di motivazione l'applicazione dell'aggravante dei futili motivi e della recidiva, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena.

5.2.2. Il ricorso presentato dall'avvocato Di Tommaso, con il primo motivo, denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine

all'accertamento dell'elemento oggettivo del reato ascritto al capo A.

L'azione violenta era stata realizzata con modalità repentine, senza utilizzo di armi e non aveva mai determinato l'insorgenza di pericolo di vita per la vittima, cui, al pronto soccorso, era stato attribuito il così detto codice giallo.

La sentenza impugnata, poi, aveva riconosciuto che gli imputati erano animati da un proposito alternativo diretto sia a cagionare la morte sia a produrre lesioni personali.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria in ordine al capo A.

Era stato accertato che Senneca aveva autonomamente interrotto l'azione violenta e ciò aveva integrato la richiamata fattispecie.

Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva, ritenuta senza alcuna valutazione in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato.

5.3. Riccitiello Luigi.

Con il primo motivo viene denunciato il difetto motivazionale del giudizio di colpevolezza.

Era stato, infatti, accertato che Riccitiello Luigi si era limitato a colpire la vittima con uno schiaffo, mentre era rimasto estraneo alla successiva azione riconducibile alla iniziativa di Senneca Antonio e di Riccitiello Gennaro.

Quanto al rapporto tra il ricorrente e l'azione dei correi, l'unico dato è costituito dalla affermazione del primo di voler dare uno schiaffo al Di Francescantonio, dichiarazione, che, da una parte, rendeva manifesto l'oggetto della volontà del ricorrente e, dall'altra, era priva di efficacia causale rispetto alla successiva condotta dei correi.

Riccitiello Luigi si era limitato a mettere in pratica quanto aveva comunicato di voler fare e quindi, anche a fronte della reazione delle vittime, aveva interrotto ogni condotta aggressiva, mettendosi in disparte all'interno del vagone, come, del resto, facevano anche gli altri passeggeri.

Condotta che non costituiva alcun contributo alla condotta posta in essere da Senneca Antonio e Riccitiello Gennaro.

L'unica condotta posta in essere dal ricorrente risultava, dunque, quella di aver colpito la vittima con uno schiaffo, mentre quella precedente - di aver comunicato a Senneca e a Riccitiello Gennaro di voler dare uno schiaffo - e quella successiva - meramente passiva all'interno del vagone - non avevano avuto alcun rilievo concorsuale.

Riccitiello Luigi, infine, era anche intervenuto per bloccare l'aggressione di Senneca Antonio.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 110 cod. pen. in quanto era stata ritenuta valenza agevolatrice, rispetto all'altrui condotta, alla affermazione "*vado a dargli uno schiaffo*", che pure non aveva il significato di una richiesta di intervento ed aveva, per di più, un oggetto ben preciso e del tutto diverso da quanto poi accaduto.

La sussistenza di *animus necandi* era stata poi ravvisata proprio sulla base di quella dichiarazione e solo in ragione del dato oggettivo della successiva aggressione posta in essere dai destinatari di quella comunicazione.

Infine, non era stata valutata ai fini dell'art. 56, comma terzo, cod. pen. la condotta di Riccitiello Luigi, che non aveva replicato alla reazione posta in essere dalla vittima e dalla di lui madre.

Con il terzo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del capo A, da rubricare come delitto di percosse o di lesioni personali, tanto più che il successivo intervento a neutralizzare Senneca Antonio rendeva palese la insussistenza in capo a Riccitiello Luigi di volontà omicida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, per le ragioni di seguito esposte.

Gli atti di impugnazione attengono, sotto diversi profili, al giudizio di colpevolezza con riguardo a tutti i capi di condanna e al trattamento sanzionatorio.

L'esposizione dei motivi della decisione verrà articolata in relazione alla posizione di ciascun ricorrente, compiendo i necessari richiami per evitare inutili ripetizioni.

1. Riccitiello Luigi.

Il ricorso del difensore di Riccitiello Luigi censura la sentenza impugnata, nella parte relativa al giudizio di colpevolezza, sia per difetto di motivazione (motivo primo) sia per violazione di legge (motivi secondo e terzo).

Le doglianze convergono nel sostenere la autonomia della condotta del ricorrente rispetto a quelle dei due coimputati, e quindi la estraneità materiale e psichica di Riccitiello Luigi rispetto al fatto.

Le sentenze di merito hanno formulato il giudizio secondo il quale Riccitiello Luigi, protagonista nella fase iniziale avendo dato occasione al primo alterco e avendo preso l'iniziativa della aggressione della persona offesa, aveva condiviso l'intero svolgersi del fatto: egli aveva comunicato ai due amici

l'intenzione di "*dare uno schiaffo*" al Di Francescantonio, e poi, dopo l'intervento diretto dei correi, egli aveva assistito alla aggressione materialmente compiuta da Riccitiello Gennaro e Senneca Antonio, e così aveva loro assicurato la disponibilità all'aiuto che si fosse reso necessario, ed aveva infine condiviso con loro la fuga, sollecitando a ciò Senneca.

Il ricorso articola la censura motivazionale evidenziando come all'accertamento in fatto, secondo il quale Riccitiello Luigi aveva colpito la persona offesa con uno schiaffo, era poi seguita l'affermazione che la vittima era caduta a terra ed aveva riportato lesioni in conseguenza dell'azione di tutti gli imputati, incorrendo così la sentenza impugnata in un passaggio motivazionale apertamente contraddittorio.

Laddove poi i giudici del merito avevano valorizzato la frase con la quale Riccitiello Luigi aveva manifestato il proprio intento ("*vado a dare uno schiaffo a quello*") ed avevano formulato il giudizio sulla valenza istigatoria di tale dichiarazione, la relativa motivazione era stata solo apparente non essendo stato valutato se quella frase avesse avuto rilevanza causale rispetto alla successiva azione violenta e, in particolare, in relazione alla deliberazione omicidiaria.

Infine, privo di motivazione era stato l'ulteriore giudizio alla stregua del quale anche la successiva condotta, meramente passiva, di Riccitiello Luigi avrebbe dato un contributo morale all'azione violenta dei coimputati.

Il ricorrente, invece, aveva immediatamente desistito dall'aggressione, e ancor prima dell'intervento dei correi, assumendo una posizione passiva, come del resto avevano fatto anche gli altri passeggeri presenti.

Il ricorso (motivo secondo) denuncia poi la violazione dell'art. 110 cod. pen. per aver ritenuto concorsuale, in quanto a contenuto istigatorio rispetto alla condotta omicidiaria, la dichiarazione "*vado a dare uno schiaffo a quello*", che, non avendo il contenuto di richiesta o invito e riguardando solo una condotta di percosse, era priva di rilevanza causale rispetto alla successiva condotta dei coimputati.

La medesima dichiarazione, poi, era inidonea a significare la sussistenza in capo a Riccitiello Luigi di volontà concorsuale omicidiaria.

Il secondo giudice avrebbe, poi, erroneamente applicato l'art. 56 cod. pen., negando, pur a fronte di una condotta che da subito si era auto-limitata ad uno schiaffo, la sussistenza della fattispecie della desistenza volontaria.

Conseguenziale era poi l'ulteriore violazione di legge (motivo terzo) nella qualificazione come tentato omicidio della condotta di Riccitiello Luigi, integrante al più, in ragione dello schiaffo inferto, il delitto di lesioni personali.

I motivi, in parte, hanno contenuto di merito e, in parte, risultano manifestamente infondati.

1.1. Innanzitutto, la censura motivazionale non denuncia alcun travisamento di prova compiuto dai giudici di merito nella ricostruzione, in fatto, della vicenda oggetto del giudizio.

La doglianza riguarda la motivazione delle valutazioni compiute sulla condotta tenuta da Riccitiello Luigi, e quindi del giudizio secondo il quale egli aveva partecipato alla condotta omicidiaria in concorso con i coimputati ed aveva anche condiviso la medesima volontà omicidiaria e, in alternativa, di gravi lesioni personali.

La censura proposta, peraltro, si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione dei dati fattuali accertati, ben oltre i limiti del sindacato sulla motivazione consentito in sede di legittimità.

A fronte della lettura, condivisa dai giudici del merito, secondo la quale Riccitiello Luigi, pur non autore materiale degli atti di violenza che avevano causato la rottura delle ossa craniche della vittima, era stato protagonista attivo del fatto, avendo iniziato l'aggressione, coinvolto in essa i compagni di viaggio, dato loro appoggio e copertura nella fase cruciale, e, infine, condiviso con loro la fuga finale, il ricorso propone una diversa lettura, nella quale:

- l'affermazione di voler andare a dare uno schiaffo al passeggero, che gli aveva rimarcato la violazione del divieto di fumare, è considerata una mera dichiarazione di scienza, priva di valenza come richiesta agli amici di sostenerlo nella iniziativa;

- l'intervento dei coimputati viene letto come iniziativa autonoma e imprevedibile;

- la condotta passiva tenuta durante la fase di pestaggio risulta equiparabile a quella degli altri passeggeri, rimasti spettatori inerti.

Il ricorso dunque si muove all'interno di una prospettiva di merito, sottoponendo al giudizio del collegio, non tanto specifici rilievi sulla struttura della motivazione bensì, una alternativa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.

Le censure articolate in termini di contraddittorietà e mera apparenza della motivazione – laddove si evidenzia che: la condanna per tentato omicidio è fondata sull'accertamento di un solo schiaffo; viene considerata come istigazione all'omicidio l'affermazione di voler dare uno schiaffo; si attribuisce rilevanza concorsuale ad una condotta meramente passiva – si fondano su una considerazione parcellizzata della condotta del ricorrente, che prescinde dal dato fondamentale – accertato e indiscusso – del collegamento personale tra i tre imputati.

Le censure, dunque, presuppongono un travisamento delle ragioni poste dai giudici a fondamento del giudizio di colpevolezza.

Infatti, solo prescindendo dal dato relativo alla relazione personale tra gli imputati, direttamente accertato dal primo giudice (pag.19), e dal dato relativo alla durata e alla gravità del pestaggio (*"L'azione durava ben 20 secondi e si caratterizzava a tutti gli effetti come un pestaggio posto che la vittima era riversa in terra del tutto inerme e subiva una serie di colpi inferti con una frequenza impressionante"*, pag. 7 sentenza di appello), la oggettiva coordinazione fra le condotte degli imputati viene valutata come dato abnorme ed imprevedibile, inidoneo a giustificare una lettura complessiva della vicenda.

La censura motivazionale proposta, pur ampia ed articolata, da una parte, non considera il dato storico del rapporto personale fra gli imputati e, dall'altra, si risolve nella riproposizione di argomenti di merito, non consentiti in sede di legittimità.

Infine, la sentenza di appello ha specificamente esaminato l'argomento difensivo, che considera la posizione di Riccitiello Luigi come distinta ed autonoma da quella dei coimputati, indicando i plurimi indicatori di una effettiva e voluta coordinazione tra i tre: il preventivo avviso dell'aggressione da intraprendere, la coordinazione con cui Riccitiello Gennaro e Senneca Antonio intervengono subito dopo il primo schiaffo di Riccitiello Luigi, la presenza sul posto durante il pestaggio, la fuga insieme.

A fronte di questa risposta, che dà una lettura complessiva congrua rispetto allo svolgimento dei fatti e al dato della relazione personale tra i coimputati, il ricorrente ripropone quella alternativa lettura parcellizzata delle singole condotte, con un approccio estraneo ai limiti del sindacato sulla motivazione consentito in sede di legittimità.

1.2. Le collegate censure di violazione della legge penale risultano manifestamente infondate, in quanto si fondano sul travisamento delle ragioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza.

1.2.1. Quanto alla oggettiva concorsualità della condotta di Riccitiello Luigi, è stato infatti chiaramente affermato che il ricorrente, durante il pestaggio, aveva assunto una posizione di supporto ai coimputati, e dunque, da una parte, aveva assicurato copertura in caso di necessità e, dall'altra, aveva dato approvazione e quindi aveva confermato, moralmente, i correi nell'aggressione.

Durante il pestaggio, dunque, Riccitiello Luigi ha dato supporto morale e materiale ai correi e quindi ha partecipato alla aggressione violenta descritta al capo A.



Si tratta dunque di una condotta agevolatrice posta in essere nella fase esecutiva, seppur con un ruolo gregario rispetto a quello assunto dagli autori dell'azione tipica.

Il secondo motivo, invece, coerentemente con la propria lettura della vicenda, denuncia che sarebbe stata attribuita valenza concorsuale alla affermazione "*vado a dare uno schiaffo a quello*" e alla condotta, meramente passiva, successiva allo schiaffo.

La censura viene quindi articolata con riferimento ad un accertamento diverso da quello condiviso dai giudici di merito, che, invece, hanno individuato la specifica condotta partecipativa nel supporto dato nella fase di pestaggio.

1.2.2. Quanto all'elemento soggettivo del reato, sia sotto il profilo della adesione all'altrui condotta sia in relazione all'oggetto della volontà, le sentenze hanno evidenziato che, per le modalità del fatto, Riccitiello Luigi era consapevole della condotta dei correi, cui assisteva direttamente, e quindi nella consapevolezza della intensità degli atti di violenza compiuti aveva fatto propria anche la volontà di cagionare alla vittima, alternativamente, la morte o lesioni personali gravi.

Il motivo articola la relativa doglianza di violazione di legge con riferimento al giudizio che fonda l'accertamento del "dolo di concorso" in quella affermazione ("*vado a dare uno schiaffo a quello*") e quindi ritiene sussistente il dolo omicidiario, pur nella forma alternativa, nonostante la imprevedibilità dell'aggressione compiuta dai coimputati e l'intervento con il quale Riccitiello Luigi aveva impedito a Senneca Antonio di colpire ulteriormente la vittima.

Ora, premesso che nel concorso di persone nel reato doloso è richiesto che il concorrente così detto atipico sia consapevole del carattere concorsuale del proprio contributo (così detto dolo di concorso) e abbia coscienza e volontà del fatto tipico, la prima censura prescinde ancora dallo specifico accertamento compiuto dai giudici del merito, che, individuando la condotta concorsuale nel supporto dato nella fase esecutiva, hanno fondato il giudizio sul così detto dolo di concorso e sull'*animus necandi* sulla diretta conoscenza che Riccitiello Luigi aveva della condotta dei concorrenti.

Anche questa censura risulta quindi manifestamente infondata in quanto formulata in relazione ad una ricostruzione del fatto diversa da quella condivisa dai giudici del merito.

1.2.3. Anche la censura relativa alla violazione dell'art. 56, comma terzo, cod. pen. presuppone una ricostruzione del fatto diversa da quella compiuta, e

adeguatamente motivata, dai giudici del merito, e dunque risulta manifestamente infondata.

Infatti, il secondo motivo (pag. 13) articola la censura sul presupposto che fosse stato accertato che il ricorrente aveva esaurito la condotta penalmente rilevante "... *ancor prima dell'inizio delle condotte altrui*", ma in realtà le sentenze hanno accertato che Riccitiello Luigi ha fermato la propria condotta criminosa solo con la fuga, e dunque contestualmente ai correi.

2. Senneca Antonio.

Sono stati depositati due distinti atti di impugnazione, che riguardano il giudizio di colpevolezza in ordine ai tre capi di condanna e il relativo trattamento sanzionatorio.

Le censure relative alla condanna per il capo A concernono l'elemento soggettivo, quello oggettivo, e la desistenza volontaria.

2.1. Il primo motivo del ricorso presentato dall'avvocato D'Aloisi si duole, sotto i profili della violazione di legge e del difetto di motivazione, del giudizio che ha ritenuto sussistente il dolo omicidiario.

In particolare, non era stata valutata l'alternativa ipotesi della sussistenza di dolo omicidiario solo eventuale, incompatibile con il tentativo.

Anche il primo motivo del ricorso presentato, sempre nell'interesse di Senneca Antonio, dall'avvocato Di Tommaso denuncia difetto di motivazione, sul rilievo che il dolo sarebbe stato "... *qualificato erroneamente dal primo giudice come dolo eventuale, ma trattato come alternativo ...*".

2.1.1. Quanto alla censura in ordine alla qualificazione dell'elemento soggettivo, le sentenze di merito, concordemente, hanno ritenuto che le particolari modalità esecutive – caratterizzate dal numero di pugni e calci al capo, inferti nei confronti di persona riversa a terra, e dalla violenza esercitata, desumibile dalle fratture craniche cagionate – fossero significative di una volontà diretta a cagionare la morte, ed hanno ritenuto sussistente il dolo omicidiario, nella forma così detta alternativa rispetto alle lesioni personali (pag. 18 sentenza di primo grado; pag. 10 sentenza di appello).

Quanto alla forma dolosa così detta eventuale – che un ricorso sostiene essere stata ritenuta dal primo giudice e l'altro ricorso lamenta non essere stata valutata dal secondo giudice -, si deve precisare gli atti di appello avevano sostenuto che gli imputati fossero stati animati da volontà diretta a cagionare lesioni, senza prospettare una qualificazione del dolo omicidiario come eventuale.

Né era stata censurata la sentenza di primo grado per aver ritenuto la sussistenza di dolo eventuale di omicidio e di aver, pur tuttavia, qualificato il fatto come tentato omicidio.

Il collegio rileva che ben distinte sono le due categorie del dolo eventuale e del dolo alternativo.

La prima è caratterizzata da un atteggiamento intellettuale, di incertezza o dubbio sul verificarsi dell'evento come conseguenza della propria azione, cui si accompagna la adesione (*ergo*, la volontà) rispetto a tale evento-conseguenza.

Dunque, ricorre il dolo eventuale di omicidio quando io prevedo come possibile il verificarsi della morte di alcuno come conseguenza della mia condotta – di per sé diretta ad altro: per esempio, a danneggiare, ad incendiare, a fuggire - e aderisco (e dunque, voglio) a tale ulteriore possibile evento.

Applicando ad un caso frequente: l'autore di un reato contro il patrimonio vuole fuggire di fronte all'intervento delle forze dell'ordine, si rappresenta la possibilità di cagionare, nella fuga, la morte di qualche utente della strada, e giunge a dare personale adesione, e quindi a volere, anche questo ulteriore e possibile evento, che, se si verifica, gli sarà imputato a titolo di dolo (eventuale).

Il compito del giudice è quindi rivolto a comprendere se alla iniziale previsione del verificarsi di quell'ulteriore evento il soggetto abbia poi fatto seguire un atteggiamento psichico di adesione, facendo così rientrare anche questo evento nell'oggetto della sua volontà.

Nel dolo alternativo, invece, il soggetto prevede e vuole una pluralità di eventi, che sono tra loro alternativi: se si verifica uno, non si realizza l'altro.

E' stato precisato che tale figura può ricorrere solo in relazione ad eventi che sono, di per sé o per il contesto specifico, tra loro alternativi.

L'ipotesi più frequente nell'esperienza giudiziaria è quella di una condotta in astratto idonea, indifferentemente, a cagionare, alternativamente, la morte ovvero lesioni personali e sorretta da una volontà che, consapevole dei possibili, ed alternativi tra loro, esiti, in concreto, della sua condotta, aderisce ad entrambi.

Si tratta dunque di un dolo diretto, nel senso che ciascun alternativo evento è direttamente voluto dal soggetto, per cui il relativo accertamento richiede che si giunga a dare la prova che l'autore, nel momento della condotta, abbia voluto entrambi gli eventi, pur nella previsione-rappresentazione che solo uno si sarebbe realizzato.

I giudici del merito hanno compiuto un accertamento nel senso che gli imputati, consapevoli dei due eventi alternativi che potevano conseguire, hanno voluto anche quello più grave (la morte), e di tale volontà hanno riscontrato gli



univoci indicatori nel numero di colpi, nella violenza degli stessi e nei distretti corporei attinti (torace e capo).

Il giudizio formulato supera l'ipotesi alternativa del dolo omicidiario eventuale, riscontrabile solo laddove l'evento-morte fosse stato previsto come possibile conseguenza di una condotta ad altro diretta e quindi effettivamente voluto come evento ulteriore.

E il giudizio formulato, nel senso del dolo omicidiario alternativo, risulta in effetti corretta applicazione, alla fattispecie concreta in esame, dei principi di diritto sopra indicati.

2.1.2. L'atto di impugnazione redatto dall'avvocato D'Aloisi non ha argomentato alcuna critica alla struttura della motivazione relativa all'elemento soggettivo, limitandosi ad affermare che era stata fondata su "... *argomentazioni aprioristiche*" e che non vi era prova che dalla condotta tenuta potesse derivare la morte.

Il motivo è dunque articolato genericamente.

La sentenza di primo grado (pag. 10) ha dato specifica contezza della condotta tenuta da Senneca Antonio, descrivendo le immagini riprese dal sistema di video sorveglianza: "... *sferrava due pugni al volto ... provocandone la caduta ... iniziava a infliggere calci al petto e al volto ... una rapida serie di calci, dall'alto verso il basso verso i medesimi bersagli...*", ed ha quindi indicato le lesioni evidenziate dalla tac cerebrale: "... *frattura pluriframmentaria scomposta della squama dell'osso temporale di sinistra; uno dei monconi fratturativi appare dislocato parzialmente verso l'interno con effetti compressivi su meningi e parenchima cerebrale. A tale livello si rileva inoltre una falda ematica ...*".

Nel caso in esame, come di frequente avviene, l'accertamento dell'elemento soggettivo è stato condotto tramite l'esame della condotta: di essa sono stati indicati la ripetizione degli atti di violenza, la tipologia, il distretto corporeo attinto, il contesto e la violenza esercitata, e tutti questi indicatori sono risultati convergenti (il numero di pugni e calci, la direzione al petto e al cranio, la condizione indifesa della vittima, l'elevata energia impressa ai colpi) nel significare l'esistenza di una volontà diretta a cagionare la morte.

E in relazione a tale apparato giustificativo il ricorso non ha proposto alcuna critica specifica, non ha rappresentato che taluni punti devoluti con l'atto di appello siano stati non esaminati, né ha denunciato il travisamento di prove, limitandosi ad affermare che "... *non è dato comprendere ... le argomentazioni ...*", e quindi ha formulare il relativo motivo di ricorso in termini del tutto generici.



2.2. Il primo motivo del ricorso presentato dall'avvocato Di Tommaso denuncia violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio sull'elemento oggettivo del reato ascritto al capo A.

Il collegio osserva che ai fini del giudizio sull'elemento oggettivo del delitto tentato è necessario accertare che la condotta abbia la capacità causale di cagionare l'evento voluto, e non verificatosi, ed abbia raggiunto uno sviluppo significativo della volontà dell'agente.

Si tratta degli elementi richiesti dalla norma di cui all'art. 56 cod. pen.: la idoneità degli atti e la direzione univoca degli stessi.

Quanto al requisito della univocità degli atti, si precisa che, con riferimento ai delitti a forma libera, essa ricorre certamente quando è iniziata l'esecuzione e quindi l'agente ha attivato, con la propria condotta, l'iter causale per realizzare l'evento.

Quanto alla idoneità degli atti, va compiuto un giudizio, rapportato alla situazione concreta esistente al momento della condotta (*ex ante*), in ordine al grado di probabilità del verificarsi dell'evento voluto come conseguenza della condotta.

Le sentenze di merito, descritta l'azione aggressiva violenta compiuta dagli imputati e la consistenza degli esiti lesivi accertati dalla struttura medica che ha curato la persona offesa, hanno formulato il giudizio di idoneità ed univocità degli atti rispetto al voluto evento morte sul rilievo dell'energia impressa ai calci al capo, cui era conseguita la frattura di ossa craniche e compressione interna, che aveva reso necessario intervento chirurgico.

Il motivo argomenta che, in particolare, la idoneità ed univocità degli atti compiuti a cagionare la morte della persona offesa doveva essere esclusa in ragione, da una parte, del mancato utilizzo di armi e, dall'altra, dell'entità delle lesioni cagionate, tali da non aver messo in pericolo la vita della vittima.

Il motivo, *in parte qua*, risulta articolato genericamente e con contenuto di merito.

Il ricorso si limita a esprimere dissenso rispetto al giudizio formulato, dando una lettura alternativa delle prove, e valorizzando, da una parte, l'assenza di armi e, dall'altra, la relativa gravità delle lesioni cagionate, tanto che, nell'immediatezza, alla persona offesa era stato assegnato il così detto codice giallo, mentre l'intervento chirurgico era stato effettuato due giorni dopo.

Vengono quindi indicate circostanze di fatto già valutato dai giudici del merito, che, quanto all'azione aggressiva, hanno evidenziato il numero dei colpi, la durata dell'aggressione, l'energia e i distretti vitali attinti e, quanto agli esiti dell'azione, hanno valorizzato il dato significativo della frattura delle ossa



craniche e della necessità di un delicato intervento chirurgico al capo, seppur non compiuto in via d'urgenza, ma comunque necessario.

Il ricorso dunque, senza denunciare alcun travisamento di prove, ha dato una diversa lettura della vicenda, sollecitando il collegio ad un nuovo, e non consentito, giudizio di merito.

2.3. Con il secondo motivo del ricorso presentato dall'avvocato Di Tommaso viene denunciata la violazione dell'art. 56, comma terzo, cod. pen. in relazione all'esclusione della desistenza volontaria.

La sentenza di appello ha osservato che gli imputati si erano allontanati, al fine di conseguire l'impunità, quando la condotta idonea a cagionare la morte era già stata compiuta, circostanza incompatibile con il riconoscimento della esimente.

Il motivo osserva che le sentenze di merito avevano accertato come il Senneca avesse cessato la propria azione aggressiva quando la vittima era a terra non priva di sensi, e ciò aveva compiuto senza alcuna necessità, ma per libera scelta.

Il motivo è manifestamente infondato.

Le sentenze hanno, concordemente, escluso la ravvisabilità della esimente della desistenza volontaria sul rilievo che *"... nei reati a forma libera, qual è il tentato omicidio, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che, come nella specie, siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento ..."* (sentenza di primo grado, pag. 21), *"... al momento dell'abbandono del treno da parte degli imputati ... la fattispecie del tentato omicidio era già perfezionata in tutti i suoi aspetti perché era già innescata la serie causale che avrebbe determinato la morte della vittima ...Per tale ragione non è configurabile alcuna forma di desistenza ..."* (sentenza di appello, pag. 9).

E' stata fatta applicazione, dunque, del principio, consolidato in giurisprudenza, secondo il quale l'istituto di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen. è compatibile solo con l'ipotesi del tentativo così detto incompiuto – che ricorre nel caso in cui, non solo l'evento ma anche, l'azione tipica non sia stata perfezionata -, e non anche con quella del tentativo così detto compiuto – integrato nel caso in cui l'evento non si realizza nonostante che l'azione tipica sia stata perfezionata – (Sez. 1, 2/10/2007, Pepini, Rv. 238112; Sez. 1, 1.2.2008, Rosmini, Rv. 239175; Sez. 6, 11.10.2011, Rinaldi, Rv. 251058; Sez. 1, 28.2.2012, Price, Rv. 252259; Sez. 7, 16.1.2014, Singh, Rv. 259725).

Il collegio condivide tale orientamento, fondato sul dato normativo che richiede un comportamento di cessazione dell'azione intrapresa ("... *desiste dall'azione...*") e quindi presuppone che l'azione tipica non sia stata perfezionata.

Applicato questo principio alle fattispecie criminose a forma libera – dove la tipicità dell'azione è descritta solo con riferimento alla idoneità causale a produrre l'evento –, ne consegue che la desistenza può avere giuridico rilievo solo se interviene prima che l'azione abbia innescato la serie causale idonea a cagionare l'evento.

Dunque, lo spazio di applicabilità della esimente della desistenza volontaria si pone tra la consumazione del tentativo punibile – che si ha quando gli atti posti in essere siano univocamente diretti e capaci di favorire la realizzazione dell'evento voluto (Sez. 1, 2.7.2015, n. 36726) – e il perfezionamento dell'azione tipica.

Una volta compiuta l'azione, vi è spazio solo per l'attenuante del recesso attivo, che, a norma dell'art. 56, comma quarto, cod. pen., ricorre nel caso in cui l'agente "... *volontariamente impedisce l'evento*".

Nel caso in esame la serie causale idonea a cagionare la morte della vittima era stata innescata, e quindi l'azione tipica (perché causale) era stata compiuta: la interruzione dell'aggressione violenta e la fuga sono quindi intervenute dopo il compimento dell'azione e quindi avrebbero potuto aver rilievo, se unite a condotte attive di soccorso, solo ai fini dell'attenuante del recesso attivo.

2.4. Il secondo motivo del ricorso dell'avvocato D'Aloisi riguarda, denunciandone la carente motivazione, il giudizio in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni personali in danno della signora Vazzaz Elena.

In particolare, la sentenza di appello, sul punto, non avrebbe dato risposta ai motivi di gravame.

Innanzitutto, il motivo è articolato genericamente, in quanto non viene specificato il contenuto dei motivi di impugnazione cui la Corte territoriale non avrebbe dato risposta.

Inoltre, il motivo ha contenuto di merito, in quanto prospetta l'assenza di intenzionalità, in capo al ricorrente, delle lesioni cagionate in ragione del contesto specifico, contrassegnato dall'intervento della signora Vazzaz in difesa del figlio e dalla conseguente reazione del Senneca.

Si tratta dunque di una rilettura delle prove, peraltro sotto il profilo dei motivi dell'azione, che non incide sulla sussistenza in capo al Senneca di piena coscienza e volontà di cagionare lesioni alla signora Vazzaz.

2.5. Con il terzo motivo del ricorso dell'avvocato D'Aloisi si denuncia la mancata risposta alle doglianze formulate con l'atto di appello in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Anche questo motivo non specifica i temi devoluti e non esaminati dal secondo giudice.

Con riferimento, poi, alla questione relativa alla idoneità della condotta a impedire il compimento dell'atto di ufficio, il primo giudice aveva già accertato che la condotta violenta del ricorrente era stata finalizzata a impedire l'identificazione, il che integra l'elemento oggettivo della fattispecie.

Il motivo dunque risulta generico e manifestamente infondato.

2.6. Gli atti di impugnazione hanno riguardato, infine, anche il trattamento sanzionatorio.

2.6.1. Con i motivi quarto e quinto del ricorso dell'avvocato D'Aloisi viene impugnata l'applicazione dell'aggravante dei futili motivi e della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.

Il terzo motivo del ricorso dell'avvocato Di Tommaso riguarda l'applicazione della recidiva.

Quanto all'applicazione della circostanza aggravante e della recidiva, dalla esposizione dei motivi di appello fatta dalla sentenza impugnata non risulta che i relativi punti fossero stati devoluti alla cognizione del secondo giudice, né i motivi di ricorso hanno allegato e documentato diversamente.

Da questo punto di vista, i motivi risultano dunque generici e non consentiti.

Al giudice di appello era stato chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, con prevalenza sulle aggravanti, e la Corte territoriale ha confermato il diniego del beneficio, sul rilievo del negativo profilo soggettivo e della assenza di rielaborazione critica di quanto compiuto.

Con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche il ricorrente esprime dissenso rispetto al giudizio negativo, evidenziando come l'imputato avesse fornito la propria versione dei fatti, sostanzialmente ammissiva, e quindi non avesse giustificazione un diverso trattamento rispetto ai co-imputati, cui le attenuanti generiche erano state riconosciute.

Il motivo, *in parte qua*, ha contenuto di merito, perché valorizza il comportamento processuale, ed è articolato genericamente, perché non si confronta con i rilievi specifici esposti dai giudici sia per motivare il diniego delle attenuanti generiche sia per dar conto delle ragioni della diversa valutazione compiuta con riferimento ai co-imputati.

2.6.2. Quanto alla commisurazione della pena, il motivo sesto del ricorso dell'avvocato D'Aloisi denuncia carenza motivazionale in relazione alla determinazione della pena base per il reato più grave, fissata dal secondo giudice in anni dodici di reclusione rispetto alla più grave pena di anni sedici di reclusione stabilita dal primo giudice.

Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, in accoglimento del motivo di appello proposto dalla difesa, ha fissato la pena base per il tentato omicidio aggravato dai futili motivi in anni dodici di reclusione, e dunque nel minimo edittale stabilito dall'art. 56 cod. pen. per la fattispecie tentata di delitti puniti, nella forma consumata, con l'ergastolo, come nel caso di specie è per la fattispecie di cui all'art. 575 cod. pen. aggravata ai sensi dell'art. 577, comma primo n. 4, cod. pen.

3. Riccitiello Gennaro.

Il ricorso presentato dal difensore di questo ricorrente riguarda l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo A, l'applicazione della aggravante dei futili motivi, il diniego delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 116 cod. pen. e il giudizio di comparazione tra circostanze.

3.1. Il primo motivo sostiene che i giudici non si sarebbero confrontati con i principi che presiedono la distinzione tra i diversi livelli di intensità del dolo, con particolare riferimento al dolo eventuale.

Si è già rilevato, al superiore punto 2.1.1., che le sentenze di merito, nel qualificare il dolo omicidiario come diretto nella forma così detta alternativa, hanno compiuto corretta applicazione dei principi di diritto, che riguardano la materia, in relazione al fatto accertato.

Il relativo motivo in esame, che si limita a menzionare il più recente orientamento espresso dalla pronuncia a Sezioni Unite Thyssenkrupp, risulta dunque manifestamente infondato.

Sotto il profilo motivazionale, il motivo non articola una specifica censura, ma propone argomenti di merito.

Il ricorso infatti esprime dissenso rispetto al giudizio formulato dai giudici del merito e indica i dati che avrebbero dovuto portare alla esclusione dell'*animus necandi*: l'azione violenta non era stata preceduta da un accordo fra i correi, l'aggressione era avvenuta senza utilizzo di armi, ma a "mani nude", la persona offesa non si era trovata in pericolo di vita.

La difesa, che non contesta la concorsualità della condotta tenuta da Riccitiello Gennaro, il quale, intervenuto assieme a Senneca Antonio, aveva "...sferrato diversi calci diretti alla testa ..." della persona offesa prima di fuggire

(sentenza di primo grado, pag. 19), non si confronta con la specifica motivazione resa, in ordine all'accertamento del dolo, dai giudici del merito, che hanno valorizzato i dati più significativi della condotta, concludendo nel senso che l'azione costituita da ripetuti e violenti calci al torace e alla testa di una persona riversa a terra era compatibile solo con una volontà diretta a cagionare la morte.

Nella sua lettura alternativa del compendio probatorio il ricorrente valorizza l'assenza di armi, senza confrontarsi con il rilievo concernente la particolare modalità dei calci, idonea a garantire una maggiore potenza lesiva rispetto all'utilizzo delle sole mani.

L'assenza del così detto previo concerto non ha rilievo ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, potendo l'accordo criminoso estrinsecarsi anche nel corso dell'esecuzione del fatto.

Il dato relativo agli esiti della condotta è stato correttamente valorizzato dalle sentenze di merito per accertare il livello di violenza esercitata nell'aggressione: la frattura delle ossa craniche è stato ritenuto dato oggettivo significativo di calci alla testa impressi con particolare energia.

Il motivo proposto, dunque, sviluppa argomenti di merito che si contrappongono, senza alcuna critica specifica, alla lettura dei dati disponibili compiuta dai giudici del merito, nella prospettiva di sollecitare il collegio ad un nuovo, e non consentito, giudizio di merito.

3.2. Con il secondo motivo viene denunciata carenza motivazionale in ordine all'applicazione dell'aggravante dei futili motivi, non avendo la Corte territoriale esaminato le doglianze mosse, sul punto, con l'atto di appello.

Il motivo è articolato genericamente, in quanto non vengono specificati gli argomenti, proposti con l'atto di appello, che il secondo giudice non avrebbe esaminato, e non si confronta criticamente con la specifica motivazione data (alle pagine 6 e 7) dalla sentenza impugnata, che ha individuato il movente della aggressione nella volontà di punizione della vittima per il rimprovero mosso a Riccitiello Luigi per essersi acceso una sigaretta in metropolitana mentre si trovava assieme ai due co-imputati.

Il motivo, con argomento di merito, sostiene che Riccitiello Gennaro e Senneca Antonio sarebbero intervenuti in soccorso dell'amico Riccitiello Luigi a fronte della reazione della vittima e della di lui madre, e quindi non perché avessero condiviso l'intento punitivo di Riccitiello Luigi.

Viene quindi compiuta una revisione dell'accertamento in fatto, che le sentenze di merito, senza sul punto essere oggetto di denuncia di travisamento di prove, hanno descritto, diversamente, nel senso che Riccitiello Gennaro e

Senneca Antonio erano tempestivamente sopraggiunti impedendo a Di Francescantonio di portare a segno alcun gesto di reazione.

Il motivo proposto, dunque, risulta generico e con contenuto di merito.

3.3. Con il terzo motivo viene denunciata la assenza di motivazione in ordine alle richieste, formulate con l'atto di appello, di riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 116 cod. pen. e di prevalenza delle attenuanti.

Anche tale censura viene articolata genericamente, senza indicare quali argomenti, proposti con l'atto di appello, non sarebbero stati esaminati, e senza confrontarsi con la specifica motivazione data dalla Corte territoriale, che, quanto alle invocate attenuanti, ha affermato che tutti gli imputati avevano avuto un ruolo esecutivo ed avevano condiviso il medesimo *animus necandi*, e, quanto al giudizio di comparazione tra le circostanze, ha confermato l'equivalenza tra attenuanti generiche e l'aggravante, ed ha motivato la scelta di una commisurazione della pena ridotta, ma comunque superiore al minimo edittale, con ciò dando anche ragione del giudizio negativo in ordine alla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche.

4. Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento, ciascuno, di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 gennaio 2020.

Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Consigliere dott. Michele Bianchi, è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 8 marzo 2020.